





PERMESSI E BANCA DELLE ORE

A seguito di richieste di chiarimento in materia di fruizione di permessi e banca delle ore, vi riportiamo quanto previsto dal vigente CCNL.

Art. 59 PERMESSI EX FESTIVITA'

Al lavoratore spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondenti a quello delle giornate in precedenza riconosciute come festive.

Detti permessi vanno richiesti con congruo preavviso; nel caso il lavoratore voglia fruirne in aggiunta a periodi di ferie ovvero per 3 o più giornate consecutive, deve inserirli nel piano ferie.

Tali permessi, qualora non vengano usufruiti nel corso dell'anno, verranno liquidati entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

Art 104 comma 6. (ex art. 85)

A far tempo dal 1.1.2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione di orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito, **anche frazionabile**, nel limite minimo di un'ora.

Art 110 BANCA DELLE ORE comma 8. Criteri di recupero

Nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo fra impresa e lavoratore. Trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero del periodo prescelto, previo preavviso all'impresa di almeno:

- 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.

RSA BANCA VALSABBINA

Fabi First Cisl Fisac Cgil

Brescia, 20/02/2025